Legge 2 giugno 1961, n. 454 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 141, del 10 giugno). — Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

## TITOLO I

### Disposizioni generali.

### CAPO I

## FINALITÀ E DIRETTIVE D'INTERVENTO

# Art. 1.

# Finalità della legge.

È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

### Art. 2.

# Piano quinquennale.

In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'art. 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'art. 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

pularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

### Art. 46.

## Norme finanziarie.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

#### Art. 47.

# Norme sinanziarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

#### Art. 48.

Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda.

Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, sono da considerare:

- a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;
- b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue;
- c) medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decretolegge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 80.000 annue.

Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quanto previsto all'art. 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.